

COMUNE DI PIANOPOLI
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 reg. del. Data: 31/12/2018	OGGETTO: Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/2000. Autorizzazione all'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per l'esercizio finanziario 2019 - (art. 195 D.Lgs. 267/2000)
--	--

L'anno **duemiladiciotto** addì **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **11,00** nella Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
CUDA Gianluca	Sindaco	si	
CURCIO Domenico	Assessore	si	
GAETANO Antonio	Assessore-Vice Sindaco	si	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Grazia Rivezzi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la convenzione Rep. n. 7 del 18.12.2014 con la quale è stato affidato il servizio di Tesoreria Comunale alla Banca di Credito Cooperativo del Lametino, Soc. Coop, Agenzia di Pianopoli, ora Banca del Catanzarese- Credito Cooperativo a seguito di fusione per unione tra la predetta Banca e la Banca di Credito Cooperativo della Sila Piccola;

Atteso che nel corso della gestione finanziaria possono verificarsi temporanee deficienze di liquidità dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari e che, quindi, potrebbe rendersi necessario il ricorso all'anticipazione ordinaria di Tesoreria e all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti e di evitare ulteriori oneri finanziari per eventuali interessi passivi da riconoscersi nei casi di ritardo nei pagamenti medesimi;

Visto l'art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 222 - Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.»

Visto altresì l'art. 195 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che recita:

«Art. 195 - Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, **delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)**, per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. **I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.**

2. L'utilizzo di **entrate vincolate** presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato **dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.**

3. Il ricorso all'utilizzo delle **entrate vincolate**, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. **La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.**

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le **entrate vincolate**, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Visto l'art. 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite di cui al comma 1 dell'art. 222 sopra citato;

Visto il comma n. 43 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che ha ulteriormente protratto sino alla data del 31 dicembre 2017 l'innalzamento fino a cinque dodicesimi del limite in parola;

VISTO l'articolo 1, comma 912, della L. n. 145/2018 (pag. 157 del testo in Gazzetta) il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato a quattro dodicesimi per l'anno 2019.

Dato atto che questo comune non versa in "stato di dissesto finanziario";

Dato atto che nel penultimo esercizio precedente (2017) relativamente ai primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I - Entrate tributarie	€ 1.112.998,52
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti del settore pubblico anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione	€ 365.571,75
Titolo III - Entrate extratributarie	€ 710.638,51
	Totale € 2.189.208,78
	di cui, i quattro dodicesimi € 729.736,26

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e il visto di legittimità del segretario comunale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. 18.VIII.2000 n. 267;

Con voto unanime,

DELIBERA

- 1) Di approvare il ricorso all'anticipazione di Tesoreria per l'esercizio in corso, determinando in € **729.736,26** il relativo limite massimo (pari ai quattro dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, determinate come specificato in narrativa);
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'effettivo ricorso all'anticipazione di Tesoreria avverrà tramite specifica richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario;
- 3) Di dare atto che la spesa per interessi passivi sarà determinata al tasso indicato nell'offerta presentata dall'affidatario del servizio di cui alla determinazione dirigenziale citata in premessa;
- 4) Di dare atto che detta spesa sarà commisurata all'effettivo scoperto giornaliero, anche parziale, della presente anticipazione di Tesoreria, e che tale spesa sarà liquidata con successivo e separato provvedimento ai sensi della vigente convenzione di Tesoreria;
- 5) Di autorizzare il Tesoriere comunale a utilizzare, nel corso del corrente esercizio finanziario, in termini di cassa, **le entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)**, per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore a € **729.736,26** (pari ai quattro dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, corrispondente all'importo della anticipazione di tesoreria autorizzata con la presente deliberazione, alle condizioni tutte previste dall'art. 195 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
- 6) Di dare atto che l'utilizzo delle entrate è attivato **dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.**
- 7) Di dare atto che il ricorso all'utilizzo delle entrate **vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d)**, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento delle spese correnti. **La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;**
- 8) Di dare atto che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 187 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, l'avanzo di amministrazione non vincolato non potrà essere applicato nel caso in cui l'Ente dovesse utilizzare le somme a specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti o dovesse attivare l'anticipazione di tesoreria, fatto salvo il suo utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193;
- 9) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà notificata al Tesoriere comunale;

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voto unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.